

Negli anni successivi, la limitata consistenza delle risorse assegnate agli Enti Locali, dovuta ad esigenze di bilancio connesse agli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea, ha fatto sì che venisse favorita l'introduzione di sistemi perequativi non più basati su contributi aggiuntivi, ma da attuarsi con le risorse già in dotazione agli Enti Locali.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha, quindi, successivamente aggiornato il precedente sistema introducendo, dall'anno 1996, un sistema di riequilibrio "a fabbisogni standardizzati" dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati spettanti a Province e Comuni, da attuarsi in dodici anni, al fine di creare un modello di perequazione che potesse meglio consentire il riallineamento degli enti in sottodotazione di risorse.

Per gli Enti per i quali veniva evidenziata una posizione di sovradotazione di risorse l'adozione di tale sistema prevedeva la riduzione dei trasferimenti erariali, nella misura di un dodicesimo delle differenze in eccesso, con conseguente redistribuzione proporzionale, a decorrere dall'anno 1996, in favore degli Enti in posizione di sottodotazione. In conseguenza dei "tagli" delle risorse da effettuare nei confronti degli Enti in posizione di sovradotazione delle risorse, i sistemi di perequazione dovevano necessariamente essere effettuati in tempi medio-lunghi, al fine di non arrecare squilibri finanziari e difficoltà di funzionamento degli stessi e di consentire loro, conseguentemente, di prevedere un'idonea politica per l'acquisizione delle dotazioni finanziarie e modulazione delle spese.

Tale sistema, che doveva trovare applicazione dall'anno 1996, venne ritenuto eccessivamente gravoso per gli enti "sovradotati" i quali avrebbero dovuto sopportare sistematici tagli delle risorse loro trasferite e quindi sospeso in attesa del riordino del sistema di finanza locale, previsto inizialmente dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui entrata in vigore venne più volte prorogata ed infine sospesa dall'articolo 27 della legge n. 448 del 2001, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 3. Il richiamato articolo 9 privilegia la distribuzione delle eventuali risorse aggiuntive a favore degli Enti sottodotati, ossia di quelli le cui risorse risultino al di sotto della media pro capite della fascia demografica di appartenenza, in proporzione allo scarto rispetto alla media stessa.

Tale modalità di riparto ha trovato conferma dall'anno 1998 fino all'anno 2004. Per il 2005, il 2006 ed il 2007, il legislatore ha quindi disposto che parte delle risorse aggiuntive riconosciute per detti anni, pari a complessivi 340 milioni di euro⁽¹⁾, derivanti dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguenti alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, venissero distribuite:

- per 90 milioni di euro attraverso il rifinanziamento dei contributi già attribuiti a favore dei Comuni in posizione di sottodotazione delle risorse per gli anni 2005 e 2006;
- per ulteriori 80 milioni di euro a favore della stessa tipologia di Enti (destinando complessivamente ai soggetti così individuati risorse per 170 milioni di euro).

(1) Inizialmente disposto, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Le residue risorse, ammontanti a 170 milioni di euro sono state quindi ripartite, per detti anni, con le modalità che verranno nel dettaglio specificate nel paragrafo avente per oggetto “Trasferimenti e legge finanziaria”.

I fondi delle contribuzioni erariali

L'articolazione dei trasferimenti è tuttora disciplinata dal sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

Il vigente sistema dei trasferimenti erariali è imperniato sulla presenza di cinque fondi, tre dei quali per i trasferimenti di natura corrente (“fondo ordinario”, “fondo consolidato” e “fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale”) e due per i trasferimenti in conto capitale (“fondo nazionale ordinario per gli investimenti” e “fondo nazionale speciale per gli investimenti”).

La dotazione di base del contributo ordinario è costituita dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica riconosciuti agli Enti Locali per l'anno 1993. Per i Comuni la quota di fondo ordinario venne ridotta di un importo pari al gettito, dovuto per l'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), calcolato sulla base dell'aliquota al 4 per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM, acquisito dallo Stato, individuato nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. Funzione principale del fondo ordinario è quella di contribuire al finanziamento della spesa corrente per i servizi indispensabili. Il contributo consolidato comprende invece una congerie di erogazioni specifiche previste da leggi speciali.

Il terzo fondo intende assegnare contributi agli Enti dotati di basi imponibili inferiori rispetto ai valori medi nazionali. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti ha natura di contributo in conto capitale da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di opere di preminente interesse sociale ed economico ed è quantificato nella legge finanziaria. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, alimentato con i proventi della casa da gioco del Comune di Campione d'Italia, è destinato al finanziamento di opere pubbliche nei territori degli Enti Locali i cui organi siano sciolti per attività mafiosa o di quelli in gravi condizioni di degrado.

Infine, il fondo per lo sviluppo degli investimenti (per Comuni, Province e Comunità montane) è mantenuto tra le voci delle contribuzioni erariali ed è destinato al finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa. La sua consistenza va riducendosi a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento precedente.

L'assegnazione dei trasferimenti

In ordine alle modalità di assegnazione dei trasferimenti, hanno trovato conferma, per l'anno 2007, le modalità di erogazione dei contributi e di altre assegnazioni per gli Enti Locali individuate con il decreto del Ministro dell'interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.

Sono esclusi da questo regime gli Enti soggetti a monitoraggio (tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) nei confronti dei quali i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei prefissati limiti di

giacenza. Il richiamato decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2002, si rammenta, ha regolato l'erogazione per il 2002, da parte del Ministero dell'Interno a favore degli Enti Locali per i quali non sia prevista una differente disciplina, dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo n. 504 del 1992 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previsti da altre disposizioni normative. Tali modalità restano confermate dal 2003 in poi.

In particolare, con il predetto decreto viene disposto quanto segue:

— modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo:

i contributi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo, sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre;

— modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno degli investimenti:

i contributi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre;

— modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale:

i contributi di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno;

— modalità di erogazione di altri trasferimenti:

i contributi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno. I contributi previsti da altre disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'Interno, se non diversamente disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili;

— modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'I.R.P.E.F.:

a decorrere dall'anno 2002 le somme da attribuire ai Comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'I.R.P.E.F., di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.

L'articolo 1, comma 20, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) dispone, altresì, che per il triennio 2005-2007 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001). L'articolo 66 della richiamata legge n. 388 del 2000, si rammenta, disciplina la determinazione e le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali per gli anni 2001 e 2002 agli Enti

Locali assoggettati al sistema di monitoraggio diretto delle disponibilità di cassa da parte del Ministero dell'interno. Trattasi, nella sostanza, dei Comuni con popolazione con più di 50.000 abitanti e delle Province, per i quali è confermato il sistema relativo al monitoraggio della spesa, consistente nel pagamento da parte del Ministero dei trasferimenti, con mandati diretti, solo al verificarsi di determinati limiti di giacenza di cassa, ma con possibilità di richiesta di accreditamento degli stessi, con procedura diretta e immediata, per spese improcrastinabili ed inderogabili. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2001 sul controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici è aumentato il numero degli enti monitorati, ricomprendendo in essi, oltre alle già previste Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti ed ai Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, tutte le Province ed i Comuni con popolazione da 50.000 a 60.000 abitanti. È stata inoltre prevista, per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, la non assoggettabilità al limite di giacenza al raggiungimento del quale erano effettuati i pagamenti a carico dello Stato, attraverso le anticipazioni da parte delle sezioni di tesoreria provinciali del Tesoro, rimborsate dal Ministero dell'Interno (sistema della Comunicazione).

Il sistema delle attribuzioni delle risorse finanziarie agli Enti Locali si svolge, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni con due distinte modalità:

a) erogazione con mandato informatico collettivo in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

b) monitoraggio per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e per le Province e possibilità di richiedere per spese improcrastinabili ed inderogabili il pagamento diretto e immediato dei trasferimenti.

Per la modalità di cui al punto a) il sistema prevede l'attribuzione delle risorse attraverso l'adozione di un decreto di impegno e pagamento per ogni tipologia di contributo, cui corrisponde un capitolo del bilancio dello Stato, nel quale si suddivide la rata: contributo ordinario, contributo per la perequazione della fiscalità locale, contributo consolidato e per gli investimenti.

Per quanto riguarda il punto b) l'attività di monitoraggio è affidata al Ministero dell'Interno e ha riguardato, per l'anno 2007, 224 Enti. Essa consiste nel verificare la consistenza finanziaria dei conti di tesoreria statale degli Enti interessati e, per quelli che risultano al di sotto del limite di giacenza determinato percentualmente sulla spettanza annuale dei fondi ordinario, perequativo, consolidato e per gli investimenti, si provvede su richiesta al trasferimento delle risorse nella misura sufficiente a riportare detta consistenza al di sopra del limite di giacenza. Il sistema di monitoraggio per l'attribuzione delle risorse finanziarie è finalizzato ad attribuire i contributi erariali solo nella misura necessaria al fabbisogno degli Enti Locali.

La diminuzione, rispetto al passato, del numero di enti soggetti a monitoraggio è imputabile, in particolare, all'avvenuta sperimentazione degli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica condotto, in applicazione dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 311 del 2004, nei confronti degli enti individuati con decreto n. 83361 dell'8 luglio 2005 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza unificata, il Ministro dell'Interno e il Mini-

stro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed avviata dal 1° settembre 2005 (SIOPE)⁽²⁾. Per i predetti soggetti (in particolare, per quanto riguarda gli Enti Locali, tre Province, tre Comunità montane e sei Comuni), i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono ai tesoriери degli enti. I pagamenti del Ministero dell'Interno a favore degli Enti Locali ammessi alla sperimentazione sono effettuati in conformità delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2002, recante le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali agli Enti Locali non soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza.

Trasferimenti e legge finanziaria

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per l'anno 2007) contiene numerose disposizioni aventi riflessi in termini finanziari nei confronti di Comuni, Province, Comunità montane ed Unioni di comuni per l'anno 2007.

In particolare, esse riguardano:

- la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti in favore di ogni singolo Ente Locale (art. 1, comma 696), in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006);

- la conferma delle attribuzioni previste per l'anno 2006. Viene conseguentemente previsto il rifinanziamento dei seguenti contributi erariali, per complessivi 340 milioni di euro:

- 260 milioni, finalizzati al rinnovo dei contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già attribuiti per l'anno 2006. Nel dettaglio:

- 90 milioni, a favore dei Comuni, ad incremento del fondo ordinario;
- 90 milioni, a favore dei Comuni in posizione di sottodotazione di risorse;
- 50 milioni, destinati al finanziamento delle spese per investimenti, a favore dei Comuni appartenenti alle più ridotte fasce demografiche;
- 20 milioni, a favore delle Unioni di comuni che svolgano effettivamente l'esercizio associato di funzioni;
- 5 milioni a favore delle Province, ad incremento del fondo ordinario;
- 5 milioni, a favore delle Comunità montane, ad incremento del fondo ordinario;
- 80 milioni di euro in favore dei soli Comuni in posizione di "sottodotazione" delle risorse, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni.

- in ordine ai contributi a valere, specificatamente, sul fondo nazionale ordinario per lo sviluppo degli investimenti, la conferma, anche per l'anno 2007 (art. 1, comma 696), del contributo integrativo, pari a 50 milioni di euro, destinato in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del

(2) Con decreto ministeriale del 14 novembre 2006 (sostitutivo del precedente del 18 febbraio 2005) sono stati approvati i nuovi codici gestionali (entrate/spese) validi per gli Enti Locali. Il sistema SIOPE si applica con decorrenza:

dal 1° gennaio 2006 per Province e Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

dal 1° gennaio 2007 per la generalità degli altri Enti.

1992. Le disposizioni di legge in materia privilegiano, infatti, la distribuzione delle disponibilità a valere sul fondo in esame a favore degli Enti appartenenti alle più ridotte fasce demografiche, i cui bilanci sono spesso caratterizzati da notevole rigidità, dando luogo ad una traslazione di risorse a favore di questi ultimi. Di tale contribuzione hanno beneficiato, per il 2007, ben 4.148 Enti. Per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti l'articolo 1, comma 703, della legge finanziaria per l'anno 2007, prevede, per il triennio 2005-2007 un contributo aggiuntivo a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per un importo complessivamente pari a 42 milioni di euro. Non viene invece rifinanziata la dotazione base del fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

— per quanto concerne, invece, la dinamica del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti Locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la determinazione annua del contributo a valere sul predetto fondo, nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Permane, quindi, l'impegno statale a corrispondere il contributo per le rate di ammortamento dei mutui già stipulati dagli Enti Locali negli anni pregressi per il finanziamento delle spese di investimento ed ammessi a contribuzione erariale secondo i parametri stabiliti di anno in anno dalle leggi annuali in materia di finanza locale.

L'articolo 1, comma 703, della legge finanziaria per l'anno 2007 prevede, quindi, per gli anni 2007, 2008 e 2009, alcuni interventi a beneficio dei Comuni appartenenti alle più ridotte fasce demografiche ed alle Comunità montane, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

In particolare, relativamente ai Comuni di ridotta dimensione demografica:

— è previsto, per i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nei quali il rapporto tra residenti di età superiore a 65 anni ed il totale della popolazione residente sia superiore al 30% (in base ai dati più recenti forniti dall'ISTAT), l'incremento del 40% della dotazione del contributo ordinario (calcolato al lordo della quota di compartecipazione IRPEF attribuita). Viene inoltre istituito un vincolo di destinazione: l'importo attribuito è finalizzato, per il 50% del suo ammontare, ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

— viene altresì incrementata del 30%, entro il limite complessivo di 71 milioni di euro, la dotazione del contributo ordinario (calcolato al lordo della quota di compartecipazione IRPEF attribuita) a beneficio dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra residenti di età inferiore a 5 anni (in base ai dati più recenti forniti dall'ISTAT) ed il totale della popolazione residente sia superiore al 5%. Permane, anche in questo caso, un vincolo di destinazione. L'importo attribuito è infatti finalizzato, per il 50% del suo ammontare, ad interventi di natura sociale;

— relativamente al contributo a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui si è già fatto cenno, si richiama l'attribuzione del contributo pari a circa 10.000 euro a favore di ciascun Comune con popolazione sino a 3.000 abitanti, nel limite complessivo di 42 milioni di euro, destinato alle medesime finalità dei contributi a carico del fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

— per quanto riguarda le Comunità montane è previsto un incremento complessivo dei contributi ordinari in misura pari a 20 milioni di euro.

L'articolo 1, commi da 704 a 707 della legge finanziaria 2007, reca quindi alcuni interventi, anche di carattere finanziario, a favore degli enti i cui Consigli siano stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. In particolare, viene conferita, su istanza della commissione straordinaria, la possibilità di ottenere l'erogazione in unica soluzione dei trasferimenti erariali e della quota di compartecipazione IRPEF spettanti per l'intero esercizio. Il comma 707 prevede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, l'attribuzione di un fondo complessivamente pari a 30 milioni di euro a favore dei predetti Enti, finalizzato a spese di investimento e ripartito in base alla popolazione residente.

In relazione al contributo attribuito a favore dei Comuni appartenenti alle Province confinanti con quelle di Trento e Bolzano, l'articolo 1, comma 709, della legge finanziaria per l'anno 2007, stabilisce che l'incremento dei trasferimenti erariali in misura complessivamente pari a 10 milioni di euro a favore dei predetti enti, disposto dall'articolo 1, comma 494, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006), debba essere destinato, a decorrere dall'anno 2007, per il 40% a favore dei soli Comuni confinanti con il territorio delle province di Trento e Bolzano. La restante quota (il 60%, pari a 6 milioni di euro) è destinata a favore degli altri Comuni delle province interessate.

Il riparto di entrambe le quote ha comunque luogo in proporzione alla popolazione (90%) ed al territorio (10%) dei singoli Comuni (in applicazione dell'articolo 3, comma 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

Infine, si segnala l'articolo 1, comma 474, che prevede l'istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, la quale annovera, tra i propri compiti, quello di elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali.

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti Locali

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti Locali

La legge finanziaria per l'anno 2007 reca, inoltre, ulteriori disposizioni di significativa portata per gli Enti Locali:

In tema di compartecipazione al gettito dell'IRPEF ha introdotto sostanziali novità relativamente alla compartecipazione comunale, mentre rimane sostanzialmente immutato il sistema previgente per le Province.

Per le Province delle Regioni a statuto ordinario trova conferma, per l'anno 2007, l'attribuzione di una quota di compartecipazione pari all'1% del gettito dell'IRPEF riferito al territorio, sulla base degli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2003, forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 1, comma 697).

A fronte dell'attribuzione a favore di ogni singola Provincia, i trasferimenti erariali individualmente spettanti sono stati decurtati in misura corrispondente e, in caso di incapienza, la quota di compartecipazione è attribuita nei limiti dei trasferimenti che possono essere detratti.

Relativamente alla compartecipazione al gettito IRPEF per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, viene introdotto, dall'anno 2007, (art. 1, comma 189) un sistema di compartecipazione "dinamica" al gettito dell'IRPEF, il quale prevede l'attribuzione a favore del complesso dei Comuni di una quota di compartecipazione pari, per l'anno 2007, allo 0,69% del gettito IRPEF dell'esercizio 2005 (penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento).

L'importo complessivo della quota della compartecipazione per l'anno 2007 è stato determinato in 851 milioni di euro, pari all'11,07% dei trasferimenti a valere sul fondo ordinario spettanti ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Nei confronti di ciascun Comune è stato detratto dai trasferimenti ordinari, per l'anno 2007, un importo pari all'11,07% dei trasferimenti a valere sul fondo ordinario spettanti ed attribuita una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF di pari importo. Il nuovo sistema prevede, quindi, per il primo anno di applicazione (il 2007) l'invarianza delle risorse, cioè l'equivalenza tra quota di compartecipazione attribuita e trasferimenti erariali detratti (art. 1, comma 190).

Relativamente alla disciplina per l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007, l'articolo 1, commi da 142 a 144, introduce alcune modifiche riconducibili:

a) all'adozione di un nuovo tetto massimo dell'aliquota dell'addizionale, pari allo 0,8% (art. 1, comma 142, lettera a);

b) all'individuazione del soggetto passivo in base al domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce (art. 1, comma 142, lettera c);

c) il versamento diretto al comune da parte del soggetto tenuto al pagamento dell'addizionale;

d) relativamente alla competenza a deliberare, l'articolo 1, comma 142, prevede che la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF venga effettuata con regolamento consiliare adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Inoltre:

– l'articolo 1, comma 154, modifica l'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in tema di imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.), disponendo che le misure dell'imposta (determinate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze), possono essere aumentate da parte delle singole province sino ad un massimo del 30% dell'imposta base (la previgente disposizione prevede un limite di aumento al 20%);

– l'articolo 1, comma 156, modifica in ordine alla competenza a deliberare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, conferendo al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota ICI;

– l'articolo 1, comma 157, dispone, ai fini della salvaguardia degli Enti Locali che dal 1° gennaio 2007 gli oneri per la rimozione dei manifesti affissi abusivamente siano posti a carico del soggetto committente, salvo prova contraria fornita da quest'ultimo;

– l'articolo 1, commi da 158 a 175 e da 179 a 182, detta una disciplina uniforme in materia di tributi locali, procedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto contenute nella normativa dei singoli tributi (ICI, TOSAP, Pubblicità, TARSU). In particolare, vengono disciplinati i seguenti aspetti:

– riscossione coattiva (comma 163);

- rimborso somme versate e non dovute (comma 164);
- conferimento poteri accertamento, contestazione, redazione verbali (commi 179, 182);
- messi notificatori (commi 158 – 160);
- avvisi d'accertamento in rettifica e d'ufficio (commi 161 e 1629);
- misura annua degli interessi (comma 165);
- compensazione (comma 167);
- soglia minima di applicazione (comma 168);
- comunicazione dati entrate tributarie e patrimoniali (comma 170);
- l'articolo 1, comma 169, integra l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per l'anno 2002), prevedendo che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe di tributi locali viene stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La disposizione prevede, inoltre, che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine (quello del bilancio di previsione), le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 1, commi 176 -178, reca modifiche alla normativa vigente in materia di contrasto al fenomeno delle affissioni abusive, prevedendo, in particolare:
 - l'abrogazione della esenzione dall'imposta di pubblicità per tutti i soggetti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 507 del 1993 (partiti ed associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive religiose, associazioni comitati o fondazioni senza scopo di lucro);
 - l'abrogazione dell'obbligo per i Comuni di riservare il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 507 del 1993, con esenzione dal pagamento della tariffa per le affissioni entro tali spazi;
 - l'abrogazione della responsabilità esclusiva di colui che affigge materialmente il manifesto in modo abusivo per i manifesti riconducibili ai soggetti di cui al citato articolo 20 ripristinando la responsabilità solidale tra affiggente e committente;
 - l'articolo 1, comma 194, modifica le disposizioni in materia catastale recate dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 112 del 1998, prevedendo che resti attribuita allo Stato la competenza in materia di certificati ipotecari, nonché la gestione unitaria e certificata dei dati catastali, disponendo, tra le competenze trasferite agli enti locali, la partecipazione ai processi di determinazione degli estimi catastali (in luogo della competenza piena in materia di revisione degli estimi);
 - l'articolo 1, comma 564, prevede una diversa destinazione dei proventi delle contravvenzioni al codice della strada stabilendo che la quota vincolata (pari al 50% dell'ammontare, in applicazione dell'articolo 53, comma 20, della legge n. 388 del 2000) possa essere destinata, con delibera annuale di Giunta, ad assunzioni "stagionali", sia a tempo determinato che in altre forme di lavoro flessibile;
 - l'articolo 1, commi da 587 a 591 prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno ogni ente locale comunichi al Dipartimento della funzione pubblica: i consorzi di cui l'ente fa parte, le società a totale partecipazione dell'ente, le società partecipate dall'ente. La mancata o incompleta comunicazione annuale comporta il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo al consorzio/società o ai rappresentanti dell'ente. E' prevista, inoltre, quale ulteriore sanzione,

la detrazione dai trasferimenti erariali di un importo pari alle erogazioni illegittimamente effettuate nell'anno;

– l'articolo 1, comma 710, conferma la disciplina provvisoria che pone in capo al Prefetto, ove non sia diversamente disciplinato dallo Statuto, l'attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge;

– l'articolo 1, comma 713, prevede, in via d'eccezione, che le entrate derivanti dai proventi delle concessioni e sanzioni in materia edilizia, possano essere destinate, per l'anno 2007, a spese correnti per una quota non superiore al 50%, nonché a manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per un'ulteriore quota non superiore al 25 per cento;

– l'articolo 1, comma 1234, conferma per l'anno 2007 la disciplina di destinazione da parte dei contribuenti di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF (aggiuntiva rispetto alla quota dell'8 per mille). Non viene più previsto, tuttavia, come in passato, tra i possibili destinatari, il comune di residenza;

– l'articolo 1, comma 1238, prevede, al fine di ridurre il costo a carico dello stato del servizio antincendi negli aeroporti, che l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili sia incrementata, a decorrere dall'anno 2007, di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato

Patto di stabilità interno per gli Enti Locali

Com'è noto, anche per l'anno 2007, le Autonomie Locali concorrono al rispetto degli obblighi Comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, gli Enti sono chiamati al rispetto di parametri economici, la mancata osservanza dei quali implica l'applicazione di determinate sanzioni. La legge n. 296 del 2006 ha nuovamente modificato la disciplina inerente gli Enti Locali.

In sintesi:

– la definizione dei soggetti nei confronti dei quali sono applicabili le norme sul Patto di stabilità interno, individuati nelle Province e nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Vengono quindi escluse le Comunità montane con popolazione complessiva superiore a 50.000 abitanti ed i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti tenuti all'osservanza del Patto per il biennio 2007 e 2008 dalle disposizioni in materia impartite dalla legge finanziaria per l'anno 2006;

– nuovi criteri per la determinazione dell'obiettivo, fissati in termini di miglioramento del saldo finanziario con l'abbandono del vincolo sulla spesa (la legge finanziaria per l'anno 2006, prevedeva, si rammenta, un meccanismo di riduzione della spesa corrente ed una crescita pianificata delle spese in conto capitale);

– coinvolgimento nel monitoraggio del Patto di stabilità interno via web, oltre alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti previsti per l'anno 2006, anche dei Comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti;

— introduzione, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, di un meccanismo di automatismo fiscale in luogo dei vincoli di spesa previsti negli anni precedenti.⁽³⁾

L'articolo 1, comma 676, ha previsto che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, con il rispetto delle disposizioni, che verranno successivamente richiamate, di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, relativamente all'obiettivo per l'anno 2007, è stato previsto il conseguimento di un saldo finanziario sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003 – 2005, migliorato nella misura determinata in base ad alcuni coefficienti.

Il concorso alla manovra viene quindi quantificato attraverso diversi processi di calcolo distinti a seconda che il saldo medio finanziario di cassa per il periodo 2003 – 2005 risulti positivo o negativo. Gli enti con saldo positivo contribuiscono alla manovra in misura minore.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2007 è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'articolo 1, commi 678 e 679 della legge n. 296 del 2006.

Ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno gli enti assoggettati trasmettono trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa. In considerazione delle modifiche alle regole relative al Patto di stabilità interno per l'anno 2007, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 novembre 2007, sono state definite le modalità ed i prospetti per il monitoraggio degli adempimenti del Patto di stabilità interno.

Ai fini della verifica del rispetto del Patto è stato prescritto, entro il termine del 31 marzo 2008, l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato – della certificazione del raggiungimento dell'obiettivo.

L'articolo 1, comma 684, della legge finanziaria per l'anno 2007 ha quindi disposto che il bilancio di previsione dell'ente locale soggetto alle regole del Patto di stabilità interno dovesse prevedere il rispetto, in termini di competenza, dell'obiettivo programmatico dell'anno, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo.

(3) Il sistema previgente prevedeva, si rammenta, l'adozione di alcune misure quali limitazioni in ordine all'acquisto di beni e servizi, alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo nonché il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. In particolare, l'articolo 6, comma 8-sexies, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ha dichiarato inapplicabile il comma 561 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2007, in virtù del quale gli Enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del Patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

Sistema sanzionatorio

Rilevanti novità sono previste, per l'anno 2007, in ordine al sistema sanzionatorio cui vengono assoggettati gli Enti che non hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti.

Il mancato rispetto del Patto, in termini di competenza e/o cassa comporta per l'anno 2008, l'applicazione della specifica procedura di cui all'articolo 1, commi 691 e 692, della legge finanziaria per l'anno 2007. In particolare:

1) accertato il mancato raggiungimento al 31 marzo 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida gli Enti Locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro la medesima data;

2) in caso di inadempimento al 31 maggio, il sindaco o il Presidente della Provincia sono tenuti, in qualità di commissari ad acta, ad adottare entro il 30 giugno i provvedimenti necessari;

3) in caso di ulteriore inadempimento al 30 giugno si applica una automatica procedura di rientro che prevede una maggiorazione tributaria pari, per i Comuni, allo 0,3% dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e, per le Province, al 5% della tariffa dell'IPT.

Ai fini di pubblicità nei confronti dei contribuenti il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - cura la pubblicazione sull'apposito sito informatico degli elenchi contenenti gli Enti Locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

Modifiche introdotte da ulteriori disposizioni legislative

Modifiche ed integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale sono state altresì introdotte, nel corso dell'anno 2007, da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti. Si fa riferimento, nella fattispecie, al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ed al decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recanti, rispettivamente, "disposizioni urgenti in materia finanziaria" e "interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale".

Il decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127

Al fine di incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di Province e Comuni, l'articolo 11 del decreto legge in argomento ha disposto l'attribuzione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e fino all'importo di 30 milioni di euro annui, di appositi contributi finalizzati alla copertura degli oneri connessi all'estinzione anticipata.

Il successivo articolo 24, introduce misure di sostegno straordinario ai comuni in dissesto finanziario al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006. Per il conseguimento di tale obiettivo viene trasferita una somma pari a

150 milioni di euro e vengono dettati i criteri cui gli enti dissestati beneficiari sono tenuti ad attenersi per l'utilizzo del predetto contributo.

Gli enti destinatari del contributo straordinario sono stati individuati nei Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario successivamente al 31 dicembre 2002 ed in dissesto al momento dell'entrata in vigore del decreto in oggetto. La somma stanziata viene ripartita nei limiti della massa passiva accertata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni ed utilizzata per pagamenti da effettuarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2007.

L'articolo 35 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, dei quali 14 milioni di euro destinati ai Comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

Delle modifiche introdotte dall'articolo 1 bis in materia di Patto di stabilità interno è stato già fatto cenno nell'apposito paragrafo.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 2 del decreto – legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di recupero maggior gettito ICI. Viene disposto che i trasferimenti erariali in favore dei singoli Comuni vengono ridotti in misura pari al maggior gettito ICI sulla base di apposita certificazione prodotta da parte del comune interessato.

Oltre ai richiamati provvedimenti legislativi occorre fare breve cenno:

– alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 694, (legge finanziaria per l'anno 2007), in virtù della quale sono stati abrogati i commi 23, 24 25 e 26 dell' articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e successive modificazioni, in materia di acquisto di immobili effettuati dagli Enti Locali e dal prescritto obbligo di relativa comunicazione.;

– al termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2007, il quale è stato inizialmente prorogato al 31 marzo 2007 con D.M. del 30 novembre 2006 e, successivamente, differito al 30 aprile 2007 con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 marzo 2007.

Infine si segnalano le modifiche intervenute TUOEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, apportate in applicazione dell'articolo 1, commi 698, 714, 731, 732 e 741, della legge finanziaria per l'anno 2007, cui si fa brevemente cenno.

Nel dettaglio:

– l'articolo 1, comma 698, introduce modifiche all'articolo 204 del TUOEL in tema di regole particolari per l'assunzione di mutui;

– l'articolo 1, comma 731, introduce modifiche all'articolo 82 del TUOEL in tema di indennità;

– l'articolo 1, comma 732, introduce una modifica all'articolo 234 del TUOEL, in tema di organo di revisione economico finanziario;

– l'articolo 1, commi 714 e 741, introduce modifiche all'articolo 242 e 256 del TUOEL, in tema di individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli nonché liquidazione e pagamento della massa passiva.

Stanzamenti erariali

I trasferimenti erariali da erogare agli Enti Locali per l'anno 2007 discendono, come accennato, dalla legge finanziaria per tale anno e dalle numerose norme che l'hanno preceduta e che hanno determinato tra l'altro la complessità di un'analisi sistematica degli stessi.

Andamento dei fondi

Per l'anno 2007 si evidenzia che le risorse assegnate in bilancio in termini di competenza hanno consentito l'erogazione dei trasferimenti erariali spettanti per lo stesso anno, nella misura totale. Tuttavia permane l'insufficienza delle risorse complessive assegnate in termini di cassa, che ha creato difficoltà nelle erogazioni da disporre per i trasferimenti erariali ancora spettanti per gli anni 2006 e precedenti con particolare riferimento agli Enti Locali soggetti al monitoraggio da parte del Ministero dell'Interno.

Per l'anno 2007, a fronte del gettito introitato eccedente i trasferimenti erariali spettanti, le Province devono riversare risorse per un ammontare pari a 124,67 milioni di euro.

Indisponibilità dei fondi in termini di cassa

L'ammontare complessivo dello stanziamento di cassa destinato agli Enti Locali per l'anno 2007 è pari a 14.508,92 milioni di euro, la massa spendibile è pari a 19.770,41 milioni di euro, di cui 14.508,42 milioni in termini di competenza e 5.261,99 milioni in conto residui.

In sede di assestamento di bilancio è stata richiesta un'integrazione di cassa pari a 908,12 milioni di euro. A fronte di tale richiesta, la legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2007 ha invece assegnato ulteriori risorse di cassa pari a 350 milioni di euro.

Ammontare delle erogazioni

Le erogazioni disposte per l'anno 2007 ammontano a complessivi euro 14.661,56 milioni, di cui 12.995,70 milioni di euro per il pagamento dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2006 e 1.665,86 milioni di euro per i trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2006 e precedenti.

I contributi agli Enti Locali per l'anno 2006 sono stati erogati nell'ammontare effettivamente spettante.

I trasferimenti erariali alle Regioni

Nel 2007 i trasferimenti erariali dallo Stato alle Regioni, come iscritti nel bilancio dello Stato, ammontano a 88.821 milioni di euro, con un incremento dell'11,7% rispetto al 2006.

A distanza di oltre sette anni dall'introduzione del D.Leg. 56/2000, sei dal varo del nuovo Titolo V della Costituzione e cinque dal "blocco" del processo di riparto fra le Regioni previsto da quel decreto, viene a delinearsi il nuovo assetto in senso federalista, finalizzato a rendere

coerente l'ammontare dei trasferimenti con il quadro generale di riordino del sistema fiscale ed amministrativo del Paese.

L'attuale contesto normativo prevede che i trasferimenti ridotti vengano compensati da entrate regionali rappresentate dall'aumento dell'aliquota della addizionale regionale all'IRPEF, dall'aumento dell'aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine e dalla compartecipazione regionale all'IVA.

L'autonomia finanziaria delle Regioni si traduce nella riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali vincolati a fronte dell'aumento delle entrate cosiddette "libere", della compartecipazione al gettito di tributi erariali, nonché dei trasferimenti senza vincoli di destinazione a carico di un fondo finalizzato alla solidarietà interregionale.

Secondo le previsioni originarie, attraverso il fondo compensativo, fino al 2013, dovrebbe essere allocata alle Regioni una quota decrescente delle entrate IVA, sulla base dei fabbisogni sanitari; in compenso, una quota crescente (fino al 100% nel 2013) dovrebbe essere ripartita sulla base di parametri oggettivi (popolazione, sesso ed età, contributi compensativi per i costi aggiuntivi nelle regioni minori, etc.). Sebbene la partecipazione all'IVA da parte delle Regioni sia commisurata ai fabbisogni sanitari, i trasferimenti non sono vincolati e le Regioni sono libere di usarli, come qualsiasi altra forma non vincolata, per ogni altra destinazione. Le risorse eventualmente mancanti dovrebbero essere acquisite dalle Regioni, manovrando le altre fonti di entrata, come ad esempio l'aliquota aggiuntiva dell'IRAP e dell'IRE, rispettivamente, fino all'1% ed allo 0,5% oltre l'aliquota base, oppure i tickets sui farmaci e sui servizi sanitari, etc.

Il 3 agosto 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge delega sul federalismo fiscale, attualmente alla Camera dal 29 novembre 2007. Il testo non ancora esaminato dalle Camere, per lo scioglimento anticipato, dovrebbe essere ripresentato dal Consiglio dei Ministri, nella nuova legislatura, per completare il riordino del sistema fiscale ed amministrativo del Paese, iniziato con il D.Leg. 56/2000. L'obiettivo da raggiungere è quello di rendere più efficienti le amministrazioni regionali, finanziando le risorse in base alle funzioni effettivamente svolte ed attribuendo autonomia finanziaria e fiscale, secondo un principio di equità e di sviluppo. Dovrebbe essere garantito l'esercizio dell'autonomia tributaria, stabilendo che le Regioni possano istituire, nelle materie non assoggettate a imposizione statale, tributi vari. Per le Regioni si prevede il riassetto delle fonti di finanziamento comprendenti tributi propri, compartecipazioni IVA ed una compartecipazione IRPEF. Le Regioni avranno il finanziamento integrale delle prestazioni essenziali su diritti civili e sociali (sanità e assistenza), nonché del trasporto pubblico di competenza regionale.

Per quanto riguarda la perequazione delle risorse, i fabbisogni di spesa non dovranno semplicemente coincidere con la spesa storica, come di fatto avviene oggi. Nel rinnovato quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo dovrebbero essere fissati i criteri generali per l'avvio di un percorso graduale che restituisca razionalità alla distribuzione delle risorse, rendendola coerente con le misure oggettive dei fabbisogni e con il costo standard delle prestazioni erogate. Il sistema perequativo dovrebbe realizzare anche una sintesi tra l'esigenza di uniformità e quella di autonomia e differenziazione territoriale. Per le competenze di spesa non riconducibili a prestazioni essenziali o a funzioni fondamentali, la perequazione dovrebbe basarsi sulla capacità fiscale. Il fondo perequativo, per questa componente, verrebbe alimentato

Tabella RP. 1 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento (milioni di euro)

	2004			2005			2006			2007		
	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %
A) Finanziamenti collegati a tributi erariali	22.535	30,2	12,5	22.573	29,5	0,2	22.599	28,4	0,1	23.103	26,0	2,2
1) Regioni a Statuto Ordinario:	603	0,8	0,5	602	0,8	-0,2	601	0,8	-0,2	602	0,7	0,2
- Fondo Comune ex art. 8 della legge 281/1970 e successivi rifinanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Quote di tributi erariali e Fondo perequativo e di compensazione interregionale	603	0,8	0,5	602	0,8	-0,2	601	0,8	-0,2	602	0,7	0,2
2) Regioni a Statuto Speciale:	21.932	29,4	12,9	21.971	28,7	0,2	21.998	27,7	0,1	22.501	25,3	2,3
- Devoluzioni di tributi erariali e somme sostitutive di tributi soppressi	21.932	29,4	12,9	21.971	28,7	0,2	21.998	27,7	0,1	22.501	25,3	2,3
- Associazioni destinate al finanziamento delle funzioni (leggi 405/75, 698/75, 685/75, 194/78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
B) Assegnazioni connesse a programmi regionali di sviluppo	1.100	1,5	66,7	669	0,9	-39,2	832	1,0	24,4	844	1,0	1,4
1) Fondo Programmi Regionali di Sviluppo ex art. 9 legge 281/70 e successivi rifinanziamenti:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
- quota a destinazione libera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- quota relativa a leggi aggregate al fondo con vincolo di destinazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
2) Altre assegnazioni per il finanziamento di programmi di sviluppo regionale	1.100	1,5	66,7	669	0,9	-39,2	832	1,0	24,4	844	1,0	1,4
C) Comparto Sanitario	8.427	11,3	19,7	11.445	15,0	35,8	8.270	10,4	-27,7	10.960	12,3	32,5
D) Risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale	39.272	52,6	6,1	39.502	51,7	0,6	45.790	57,6	15,9	51.861	58,4	13,3
E) Assegnazioni connesse a provvedimenti speciali	3.331	4,5	-16,5	2.239	2,9	-32,8	2.055	2,6	-8,2	2.053	2,3	-0,1
F) Assegnazioni connesse al Fondo Investimenti e Occupazione ai sensi della legge 526/82 e successivi rifinanziamenti (FIO 1982, 1983, 1984, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
TOTALE TRASFERIMENTI	74.665	100,0	8,7	76.428	100,0	2,4	79.546	100,0	4,1	88.821	100,0	11,7

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE